

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.”

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Referente del Ministero dello sviluppo economico: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 25 ha previsto il recepimento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, già recepita nell’ordinamento italiano.

Il citato articolo 25 ha definito inoltre principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/692 e, in particolare, ha disposto che “*Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/692 [...] il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all’articolo 14 e all’articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.[...]*”.

La direttiva (UE) 2019/692 intende rafforzare il mercato interno del gas naturale nell’Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità. In particolare, vuole superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

A tal fine la nuova direttiva (UE) 2019/692 ha modificato la precedente direttiva 2009/73/CE prevedendo che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all’interno dell’Unione, anche ai gasdotti di trasporto che collegano l’Unione con i paesi terzi, quindi, nel caso specifico dell’Italia, anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la Rete Nazionale di Trasporto del gas naturale.

Lo schema di decreto in esame è, quindi, volto a modificare la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell’Unione europea introdotte con la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all’articolo 25 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117.

Tenuto conto del ruolo attribuito all’ARERA dal provvedimento, il testo è stato condiviso con la stessa ARERA.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in esame modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, la legge n.239 del 23 agosto 2004 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 al fine di estendere le previsioni normative

oggi applicabili ai soli gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri anche ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

La norma verrà quindi applicata ai nuovi metanodotti di interconnessione tra stati membri e con paesi terzi, con la possibilità di deroghe per i metanodotti esistenti (per l'Italia i 2 metanodotti di collegamento con l'Africa) e di esenzione per i nuovi metanodotti o per potenziamento dei metanodotti esistenti.

I principali elementi di novità introdotti con il provvedimento in esame possono ricondursi nell'introduzione di una nuova definizione di interconnettore, nella possibilità di rilasciare deroghe agli interconnettori esistenti da e verso paesi terzi dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria, nonché nella possibilità di concedere ai soggetti che investono in nuovi interconnettori o nei potenziamenti di quelli esistenti un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Non si rilevano particolari problemi nell'applicazione considerando che la norma estende ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi, norme già applicate ai gasdotti tra stati membri.

In particolare, relativamente all'Italia, i gasdotti tra stati membri a cui già si applicano le norme comuni europee per il mercato interno del gas naturale sono i tre gasdotti onshore di approvvigionamento dall'estero, interconnessi con il sistema di trasporto italiano nei punti di entrata di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries. Attualmente, invece, non si applicano le norme comuni europee ai due gasdotti di importazione offshore dal Nord Africa nei punti di entrata di Mazara del Vallo e di Gela, realizzati, rispettivamente, negli anni '80 e nel 2004, e di proprietà di una joint venture ENI-Sonatrach (Mazara) e di una joint venture ENI-NOC libica (Gela).

Questi ultimi due gasdotti quindi rientrano nel campo di applicazione delle nuove norme.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Lo schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, la legge n.239 del 23 agosto 2004 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011, ponendosi i seguenti obiettivi:

- superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi;
- assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi;
- assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento;
- migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

Lo schema di decreto è predisposto, pertanto, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, e interviene modificando la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Considerato che l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di applicare le norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi, la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo potrà assumere come parametro di riferimento il numero di interconnettori da e verso i paesi terzi a cui saranno applicate le nuove previsioni normative.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce degli obblighi europei e della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, che ha delegato il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

L'eventuale mancata adozione del decreto comporterebbe che la vigente normativa non sarebbe in linea con la normativa europea con conseguente apertura della relativa procedura di infrazione.

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che l'adozione del decreto in esame è prescritta da una norma di legge e che, in ogni caso, è necessaria per adeguare l'attuale normativa alla direttiva europea.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Possono ravvisarsi benefici di carattere generale derivanti dal completamento del mercato interno del gas naturale nonché dall'assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione.

Inoltre, il provvedimento in esame potrà migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili sia tra stati membri che paesi terzi interconnessi.

Premesso che le disposizioni della direttiva in corso di recepimento dovranno essere applicate in tutti i Paesi europei e quindi non sono state studiate in modo specifico per il mercato italiano e al momento andranno principalmente ad incidere sugli interconnector in corso di realizzazione in Europa, le norme introdotte riguardano l'obbligo di garantire il diritto di accesso dei terzi all'infrastruttura, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o entrambi, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria (c.d. unbundling), che dovranno essere applicate ai nuovi interconnector da realizzare; al momento comunque non è prevista in Italia la realizzazione di nuovi metanodotti da paesi terzi. Le norme potranno inoltre essere applicate ai due metanodotti dal Nord Africa sopra citati nel caso non siano oggetto di deroga.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

Il regolamento non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e pertanto non incide sui relativi costi amministrativi.

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sull'attuazione del provvedimento.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato, come peraltro espressamente indicato all'articolo 2, comma 4, laddove è previsto che *“Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.”*, nonché all'articolo 3, comma 2, laddove è espressamente disposto che *“L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato,*

o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.”.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi dal momento che lo schema in esame consente di completare il mercato interno del gas naturale attraverso l'applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi ed è la fedele trascrizione della direttiva europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE

Responsabili dell'attuazione del decreto sono il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di competenza.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al decreto verrà data pubblicità sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

5.2 MONITORAGGIO

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà l'attuazione del decreto ed effettuerà il monitoraggio nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione delle istruttorie concernenti i gasdotti (compresi quelli da e verso i paesi terzi), per il tramite dei propri competenti uffici.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per la redazione dello schema di decreto è stata consultata l'ARERA. Non sono state svolte ulteriori consultazioni in quanto il testo proposto è la fedele trasposizione delle disposizioni della direttiva 2019/692.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il testo sarà concertato con i Ministeri competenti in materia.